

Avv. SALVATORE LOMBARDO
NOTAIO

Via Marconi 12 – GAZZANIGA (BG)

Via Verdi 2/A – BERGAMO (BG)

tel. 035.710601 – 035.231513

mail slombardo@notariato.it

slombardo.3@notariato.it

ATTO

-9 dicembre 2019

REP. N. 123.773/30.563

NOTAIO SALVATORE LOMBARDO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove dicembre duemiladiciannove (9.12.2019).

Alle ore undici.

In Filago (BG), via Provinciale n. 2.

Innanzi me Avv. Salvatore Lombardo, Notaio in Gazzaniga, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, certo della identità personale dell'infrascritto comparente.

È PRESENTE

"NEODECORTECH S.P.A."

con sede legale a Filago (BG), via Provinciale n. 2, capitale sociale deliberato Euro 27.753.750,00, sottoscritto e versato per Euro 16.203.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, numero di iscrizione e codice fiscale 00725270151, Repertorio Economico Amministrativo n. 193331 (la "Società"), società con azioni e "Warrant Neodecortech 2018-2020" (i "Warrant") negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., qui rappresentata dal Dott. Luigi Cologni, nato a Osio Sotto (BG), il 23 aprile 1964, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dotato dei necessari poteri.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della Società ed a tal fine dichiara:

- di assumere la presidenza dell'assemblea a norma di statuto;
- che è stata indetta per oggi, in questo luogo, giorno ed ora, in unica convocazione, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"PARTE ORDINARIA

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Revoca della delega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. al Consiglio di Amministrazione conferita in data 14 settembre 2018 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. per massimi complessivi Euro 10.000.000 (diecimilioni) comprensivi di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant e modifica dei termini dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant deliberato dall'Assemblea del 14 settembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normati-

Registrato a Bergamo
il 20.12.2019
al n.27726 serie 1T

Iscritto nel Registro delle
Imprese di Bergamo
il 20.12.2019

va vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al che aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, il dott. Luigi Cologni il quale, constatato che:

- le azioni e i Warrant della Società sono attualmente negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");
- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, che si tiene in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto in data 13 novembre 2019 sul quotidiano il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;
- nessun socio ha richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in persona di esso comparente;
- del Collegio Sindacale tutti i componenti sono assenti giustificati;
- il capitale sociale deliberato della Società ammonta ad Euro 27.753.750,00 (ventisettemilionisettecentocinquantatremilasettecentocinquanta/00), sottoscritto e versato per Euro 16.203.000,00 (sedicimilioniduecentotremila/00), diviso in 13.101.500 (tredicimilionicentounomilacinquecento) azioni senza indicazione del valore nominale;
- per le azioni proprie detenute dalla stessa Società, pari alla data odierna a complessive n.56.000 (cinquantaseimila), ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni stesse sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;
- sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n.2 (due) azionisti portatori di n.8.425.385 (ottomilioniquattrocentoventicinquemilatrecentottantacinque) azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 64,31% (sessantaquattro/trentuno per cento) del capitale sociale;
- è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A. l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 28 novembre 2019 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, viene allegato al verbale assembleare con la lettera "A";
- Finanziaria Valentini S.p.A. e AZ Fund 1 sono gli unici soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale della Società;
- i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana

S.p.A.;

- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, in particolare, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa") e i relativi allegati;

- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, avendo preso visione del Regolamento Assembleare;

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi; tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie; ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 ss e del GDPR;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione di chi è presente;

dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente Assemblea, in unica convocazione, idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione Illustrativa e propone di ometterne la lettura, avendo potuto i soci già prendere ampia visione prima dell'odierna Assemblea e chiedendo, al contempo, di poterne esclusivamente sintetizzare i contenuti e poi passare alle relative proposte di deliberazione.

Avendo constatato il consenso unanime dei presenti, il Presidente ringrazia i presenti ed espone quindi le motivazioni delle richieste deliberazioni di cui all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'illustrazione e trattazione del primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Prende la parola il Presidente il quale, come già comunicato dalla Società al mercato, segnala che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni in data 8 novembre 2019 con efficacia dalla data di entrata in carica del nuovo organo amministrativo. Tali dimissioni e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione si collocano nel contesto del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR ("MTA" e la "Quotazione") e hanno l'obiettivo di conformare la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, in relazione, in particolare: (i) al numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti, anche di indipendenza, previsti dal D.Lgs. 58 del 1998 (il "TUF") e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da

Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"); e (ii) al rispetto dell'equilibrio tra generi.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, eventualmente incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti, sulla base delle proposte presentate, così come indicato nella Relazione Illustrativa pubblicata lo scorso 22 novembre e che si trova all'interno del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti.

In merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente segnala che, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai Soci di stabilire il numero di amministratori da eleggere in 7 (sette).

Il Presidente prosegue ricordando che la nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al riguardo, il Presidente segnala che ai sensi dello statuto sociale vigente:

i. il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) membri, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità *ex art. 147-quinques* del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e otto membri, ovvero tre qualora il Consiglio sia composto da nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF;

ii. gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente dà atto che le modalità di redazione e presentazione delle liste sono indicate nello statuto sociale della Società e sono state riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea degli Azionisti e messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.neodecortech.it sezione *Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, Assemblee*. Le liste dovevano essere depositate almeno 7 (sette) giorni prima della data odierna (*i.e.* entro il 2 dicembre 2019) presso la sede sociale ovvero inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo neodecortechspa@legalmail.it.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicare almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e otto membri, ovvero tre qualora il Consiglio sia composto da nove membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinques del TUF.

Le liste, inoltre, devono contenere: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento del deposito presso la Società

della lista comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) i curricula professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Il Presidente dà atto che, nei termini suddetti, è stata depositata presso la sede sociale un'unica lista composta da 7 (sette) candidati presentata dal socio Finanziaria Valentini S.p.A., titolare del 63,55% del capitale ordinario.

La suddetta lista, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto, è anch'essa all'interno del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti. Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società in data 29.11.2019.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti dall'unica lista pervenuta:

- Riccardo Bruno, nato a Napoli, il 14 novembre 1959, C.F. [BRNR59S14F839M];
- Luigi Cologni, nato a Osio Sotto (BG) il 23 aprile 1964, C.F. [CLGLGU64D23G160V];
- Massimo Giorgilli, nato a Fiuggi (FR) il 10 dicembre 1969, C.F. [GRGMSM69T10A310C];
- Cristina Valentini, nata a Rimini (RN) il 30 settembre 1968, C.F. [VLNCST68P70H294I];
- Paolo Pietrogrande, nato a Roma il 19 giugno 1957, C.F. [PTRPLA57H19H501Y];
- Laura Calini, nata a Melzo (MI) il 28 maggio 1970, C.F. [CLNLRA70E68F119D];
- Paola Carrara, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 5 agosto 1976, C.F. [CRRPLA76M45A246B].

Il Presidente ricorda che nel caso sia stata presentata una sola lista – come nel caso odierno - l'art. 21 dello statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tutti i candidati dell'unica lista presentata.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, ma poiché nessuno chiede la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. preso atto dell'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2. di nominare amministratori della Società tutti i candidati indicati dalla Lista n. 1, unica lista presentata, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società, che resteranno in carica per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021."

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: FINANZIARIA VALENTINI SPA vota a favore; GOVERNMENT OF NORWAY vota contro; nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata con la maggioranza del 63,55% (sessantatre/cinquantacinque per cento) del capitale e dichiara nominati per tre esercizi e, più precisamente, fi-

no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, i seguenti amministratori:

- Riccardo Bruno, nato a Napoli, il 14 novembre 1959, C.F. [BRNR59S14F839M];
- Luigi Cologni, nato a Osio Sotto (BG) il 23 aprile 1964, C.F. [CLGLGU64D23G160V];
- Massimo Giorgilli, nato a Fiuggi (FR) il 10 dicembre 1969, C.F. [GRGMSM69T10A310C];
- Cristina Valentini, nata a Rimini (RN) il 30 settembre 1968, C.F. [VLNCST68P70H294I];
- Paolo Pietrogrande, nato a Roma il 19 giugno 1957, C.F. [PTRPLA57H19H501Y];
- Laura Calini, nata a Melzo (MI) il 28 maggio 1970, C.F. [CLNLRA70E68F119D];
- Paola Carrara, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 5 agosto 1976, C.F. [CRRPLA76M45A246B].

Si propone di nominare in seno al Consiglio di Amministrazione così insediato la figura del Presidente nella persona del dott. Riccardo Bruno.

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: FINANZIARIA VALENTINI SPA vota a favore; GOVERNMENT OF NORWAY vota contro; nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata con la maggioranza del 63,55% (sessantatre/cinquantacinque per cento) del capitale.

A questo punto il Presidente ricorda che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso e chiede se ci sono proposte.

Interviene il socio Finanziaria Valentini S.p.A. che propone:

- di attribuire a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle relative funzioni, un compenso annuo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale;
- di determinare in Euro 560.000 (cinquecentosessantamila) l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: FINANZIARIA VALENTINI SPA vota a favore; GOVERNMENT OF NORWAY vota contro; nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata con la maggioranza del 63,55% (sessantatre/cinquantacinque per cento) del capitale.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

"Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17

D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che in data 31 luglio 2019 l'Assemblea della Società ha deliberato di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant su MTA. In tale contesto, è necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, al fine di tener conto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 ("D.lgs. 39/2010") in materia di revisione legale dei conti dei c.d. "Enti di Interesse pubblico", tra i quali rientrano anche "le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea" (cfr. art. 16, comma 1, lett. a) del D.lgs. 39/2010), previa risoluzione dell'incarico già conferito a BDO Italia S.p.A. ("BDO"). Al riguardo, si precisa che l'incarico da conferirsi avrà ad oggetto la revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) per gli esercizi 2020-2028 e la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2020-2028. Inoltre, la Società intende sottoporre a revisione volontaria limitata anche le relazioni trimestrali.

Come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata lo scorso 22 novembre e che si trova all'interno del fascicolo che è stato consegnato agli Azionisti, si propone che l'efficacia del conferimento del nuovo incarico e della connessa proposta di risoluzione siano sospensivamente condizionate all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant della Società sul MTA e che sia stabilito il 31 luglio 2020 quale termine entro il quale dovrà verificarsi la suddetta condizione sospensiva.

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico ed il Collegio Sindacale ha predisposto la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, messa a disposizione sul sito della società www.neodecortech.it, sezione *Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, Assemblee*. In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato un'offerta presentata da BDO che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 76.500 (settantaseimilacinquecento) così ripartiti: (i) Euro 60.500 (sessantamilacinquecento) per l'attività di revisione legale del bilancio e delle relazioni semestrali; e (ii) Euro 16.000 (sedicimila) per le attività di revisione legale limitata delle relazioni trimestrali.

Nella seduta dell'8 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha condiviso i criteri adottati, le valutazioni svolte e le conclusioni formulate dal Collegio Sindacale e ha conseguentemente deliberato di far propria la preferenza espressa dal Collegio Sindacale e di sottoporre quindi all'Assemblea la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società BDO.

In virtù di quanto sopra, si propone all'Assemblea odierna di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti

- preso atto dell'esposizione del Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A., con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 luglio 2020;
2. di approvare il conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2020-2028, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., entro il 31 luglio 2020 alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione, determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a Euro 76.500 (settantaseimilacinquecento) di cui (i) Euro 60.500 (sessantamila e cinquecento) annui per le attività di revisione legale relative al bilancio ed alle relazioni semestrali e (ii) Euro 16.000 (sedicimila) annui per le attività di revisione legale limitata relative alle relazioni trimestrali;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega —, tutti i poteri necessari per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti indicati nei precedenti punti del deliberato”.

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata all'unanimità dei presenti.

Rilevato che la trattazione dei punti di parte ordinaria si è esaurita, il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria.

Si passa quindi all'illustrazione e trattazione del primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria:

“Revoca della delega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. al Consiglio di Amministrazione conferita in data 14 settembre 2018 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. per massimi complessivi Euro 10.000.000 (diecimilioni) comprensivi di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che in data 14 settembre 2018 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter c.c., a pagamento in una o più volte anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 c.c. entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione

della domanda di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 10.000.000 (diecimilioni) (la "Delega").

Il Presidente evidenzia che la Delega non è stata esercitata da parte del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione dell'avviato procedimento di Quotazione e della circostanza che la Delega perderebbe efficacia alla data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione, si propone di revocare la Delega e conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c., per cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivo di sovrapprezzo (rispettivamente, la "Nuova Delega" e l'"Aumento di Capitale").

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell'articolo 2443 c.c. la possibilità di:

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:

i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c.;

b) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti warrant;

c) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio di warrant;

d) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri.

La Nuova Delega è finalizzata a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, così da poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie ovvero di rafforzamento patrimoniale.

Oltre alla richiamata flessibilità, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso.

In particolare, la proposta della Nuova Delega prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi warrant, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (anche a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c.).

Si precisa sin d'ora che:

a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4

dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'Aumento di Capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei warrant sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 158 del TUF successivamente al perfezionamento del processo di Quotazione.

Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. il prezzo di offerta delle azioni dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Si propone che la Nuova Delega per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sia conferita per cinque anni dalla presente deliberazione e, pertanto, sino all'8 dicembre 2024.

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

In caso di approvazione da parte dell'odierna Assemblea della proposta di

conferire la Nuova Delega, sarà necessario modificare nello statuto sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della Delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Il Presidente rammenta che in data odierna l'Assemblea è chiamata ad approvare un nuovo statuto sociale contenente previsioni in linea con la disciplina applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati (il "Nuovo Statuto"), la cui efficacia sarà tuttavia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR.

Fermo quanto precede, si propone che il conferimento della Nuova Delega sia immediatamente efficace. Pertanto, il Presidente evidenzia che la connessa modifica statutaria sarà inserita sia nel testo dello statuto vigente sia in quello del Nuovo Statuto (ove approvato dall'odierna assemblea).

Per una illustrazione di raffronto delle modifiche proposte da apportare all'art. 6 dello Statuto, il Presidente rinvia alla Relazione Illustrativa e alle tabelle sinottiche ivi contenute.

Si precisa che la proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso agli azionisti ai sensi di legge.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;

DELIBERA

1. di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 14 settembre 2018;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio del warrant, entro e non oltre l'8 dicembre 2024, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;

3. di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale e del Nuovo Statuto il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di au-

mentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre l'8 dicembre 2024, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;"

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: FINANZIARIA VALENTINI SPA vota a favore; GOVERNMENT OF NORWAY vota contro; nessuno si astiene.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata con la maggioranza del 63,55% (sessantatre/cinquantacinque per cento) del capitale.

Si passa quindi all'illustrazione e trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria:

"Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant e modifica dei termini dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant deliberato dall'Assemblea del 14 settembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che occorre apportare alcune modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" inerenti, tra l'altro, il termine di esercizio.

Il Presidente da atto che le modifiche al regolamento dei Warrant di cui al presente punto all'ordine del giorno sono già state sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei portatori dei Warrant in data odierna. Tale assemblea ha approvato le modifiche proposte seppur con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione delle medesime da parte dell'odierna Assemblea.

In considerazione dell'avviato procedimento di quotazione delle azioni ordina-

rie e dei Warrant della Società sul MTA, infatti, si propone di modificare il periodo di esercizio dei Warrant - che attualmente è individuato nel "periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino all'ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre dell'anno 2020" - prevedendo un differimento di tale ultima data "al 27 dicembre 2021". Tale data verrebbe così a costituire anche il termine finale per l'esercizio dei Warrant.

Conseguentemente, si rende necessario modificare anche la denominazione dei Warrant in "Warrant Neodecortech 2018-2021", oltre a talune modifiche minori per prevedere la possibilità che i Warrant siano quotati sul MTA. Restano invariate, viceversa, le previsioni relative al rapporto di esercizio ed il prezzo a cui possono essere esercitati i Warrant.

Il Presidente propone pertanto di adottare il nuovo testo del regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", messo a disposizione degli azionisti nella cartellina congiuntamente alla Relazione Illustrativa.

Le modifiche proposte hanno la finalità di aumentare per la Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant medesimi poiché aumentando il periodo concesso per l'esercizio dei Warrant aumentano le possibilità che questi vengano effettivamente esercitati.

Inoltre, in virtù della modifica proposta si rende necessario modificare anche la delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 14 settembre 2018, prevedendo che il termine finale dell'aumento di capitale sia prorogato al 31 dicembre 2021.

Il Presidente da atto che a seguito dell'approvazione delle modifiche proposte al presente punto all'ordine del giorno sarà necessario apportare alcune modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale vigente.

Poiché si propone che la presente deliberazione sia immediatamente efficace, la relativa modifica statutaria sarà inserita sia nel testo dello statuto vigente sia nel testo del Nuovo Statuto. Per una illustrazione di raffronto delle modifiche proposte da apportare all'art. 6 dello Statuto, il Presidente rinvia alla Relazione Illustrativa e alla tabella sinottica ivi contenuta.

Il Presidente precisa che la proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso agli azionisti ai sensi di legge.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1. di prolungare il termine ultimo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" al 27 dicembre 2021;

2. di modificare il periodo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", prevedendo che gli stessi possano essere esercitati durante il periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino al 27 dicembre 2021;

3. di modificare la denominazione dei warrant in "Warrant Neodecortech 2018-2021" e approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato Regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", contenente le modifiche di cui sopra, nella sua nuova formulazione e nel suo complesso;

4. di modificare la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2018,

di cui al Verbale redatto dal Notaio Salvatore Lombardo in pari data, repertorio n. 122.687/29.788, e precisamente nella parte avente ad oggetto l'aumento di capitale a servizio dei warrant, nel senso di prorogare il termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021;

5. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale e del Nuovo Statuto come segue: "L'Assemblea Straordinaria in data 14 settembre 2018 e successivamente in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 13.101.500 (tredicimilionicentounomilacinquecento) di cui massimi nominali Euro 6.550.750 (seimilionicinquecentocinquantamilasettecentocinquanta), mediante emissione di massime numero 3.275.375 (tremilioniduecentosettantacinquemilatrecentosettantacinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", la cui emissione è stata deliberata in data 14 settembre 2018 dalla medesima Assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2021."

6. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021" eventuali errori di carattere formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.P.A. e/o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi all'illustrazione e trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria:

"Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Prende la parola il Presidente il quale sottolinea che a seguito dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, del progetto di quotazione delle azioni e dei Warrant della Società sul MTA, avvenuta in data 31 luglio 2019, si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale (il "Nuovo Statuto"), ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati di cui al TUF.

Si propone pertanto di sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea il testo del Nuovo Statuto - messo a disposizione degli azionisti nella cartellina congiuntamente alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; si propone che il Nuovo Statuto entri in vigore all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant della Società sul MTA.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di prevedere il 31 luglio 2020 quale termine entro il quale dovrà verificarsi la descritta condizione sospensiva.

Il Presidente precisa che il testo del Nuovo Statuto contiene anche le proposte di delibera di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Nuovo Statuto prevede, *inter alia*, le seguenti principali modifiche:

- i. l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali all'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia;
- ii. l'eliminazione delle clausole relative all'offerta pubblica di acquisto e agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti obbligatorie per le società che intendono quotarsi sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, per effetto della piena applicabilità della disciplina prevista dal TUF in tali materie a seguito della quotazione sul MTA;
- iii. la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF che viene attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- iv. la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti con convocazione unica come regola di base, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere più convocazioni;
- v. la modifica del meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in conformità alla disciplina applicabile del TUF e in particolare della composizione degli organi nel rispetto del principio dell'equilibrio tra generi;
- vi. la previsione della possibilità di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., dal momento in cui le azioni saranno quotate su un mercato regolamentato.

Il Presidente precisa che l'adozione del Nuovo Statuto da parte dell'Assemblea non attribuisce il diritto di recesso agli azionisti ai sensi di legge. Il Nuovo Statuto si allega al presente atto con la lettera "B".

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminato il testo del nuovo statuto sociale ai fini della quotazione sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1. di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., entro il 31 luglio 2020;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato sub 1) ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità

ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 12,10.

Il Presidente mi consegna lo Statuto Sociale, con le modifiche di cui alle delibere dei numeri 1 e 2 della parte straordinaria dell'Ordine del giorno, che si allega al presente atto con la lettera "C".

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ricevo quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente.

Sottoscritto alle ore 12,10.

Esso occupa trentadue pagine di otto fogli.

F.to Luigi Cologni. Notaio Salvatore Lombardo.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato "A" all'atto

N. 30563 Raccolta

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	PEDRETTI GABRIELE			0	0
1	D GOVERNMENT OF NORWAY			100.000	100.000
			Totale azioni	100.000	100.000
				0,763271%	0,763271
2	CECCARELLI MARCO			0	0
1	D FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.			8.325.385	8.325.385
			Totale azioni	8.325.385	8.325.385
				63,545281%	63,545281
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	8.425.385	8.425.385
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	8.425.385	8.425.385
				64,308552%	64,308552%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	2	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	2	2
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	2

Handwritten signature

Handwritten signature

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACCOLTA N.30.563

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata:

"Neodecortech S.p.A.".

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Filago (BG) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, l'industria e il commercio, anche per importazione ed esportazione di colori, vernici smalti, inchiostri, resine, prodotti chimici in genere, materie plastiche e prodotti affini, cellulosa, biossido di titanio, carte, carte transfer, supporti stampati e/o spalmati con resine e vernici, finiti con qualunque processo integrativo, nonché l'attività di agente, rappresentante e commissionaria di aziende del ramo.

3.2 La Società potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, quest'ultima non come attività prevalente, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.3 La Società potrà, altresì, richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere o concedere licenze e/o concessioni d'uso per i diritti acquisiti; ed, inoltre, gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e *know-how* in tutti i paesi del mondo.

La Società potrà altresì effettuare attività di compravendita di biomasse e bioliquidi di origine animale o vegetale.

3.4 La Società, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e quindi in via meramente strumentale, potrà – in misura non prevalente e senza che tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi – assumere e disporre di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese costituite o costituende e potrà, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, come potrà contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le proprie garanzie anche immobiliari, compiendo anche qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, bancaria ed ipotecaria che sarà ritenuta utile e necessaria al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e nel rispetto delle normative di cui al D. Lgs. del 1 settembre 1993 n. 385 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno di-

cembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 5 – Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In mancanza di dichiarazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

Articolo 6 – Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 16.203.000,00 (sedicimilioniduecentotremila) ed è suddiviso in n. 13.101.500 (tredicimilionicentounomilacinquecento) azioni senza indicazione del valore nominale.

6.2 Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

6.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione.

6.4 Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile.

6.5 L'Assemblea Straordinaria in data 23 giugno 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2020, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 5.000.000,00 con emissione di massime n. 689.608 nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale a servizio del piano di stock grant deliberato dall'assemblea nella medesima data.

6.6 L'Assemblea Straordinaria in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre l'8 dicembre 2024, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di

partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

6.7 L'Assemblea Straordinaria in data 14 settembre 2018 e successivamente in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 13.101.500 di cui massimi nominali Euro 6.550.750, mediante emissione di massime numero 3.275.375 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Neodecor-tech 2018-2021", la cui emissione è stata deliberata in data 14 settembre 2018 dalla medesima Assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2021.

Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

7.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

7.3 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge l'Assemblea straordinaria può emettere azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nonché prevedere l'emissione di categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro per l'assegnazione agli stessi di utili della Società, determinando norme particolari con riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari, anche a favore dei dipendenti della Società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

9.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

9.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

10.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

10.2 La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali

destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 – Recesso

11.1 Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

11.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società e/o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 – Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge.

Articolo 13 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile.

13.2 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini di legge e di regolamento, nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia.

13.3 I soci che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di integrazione, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere consegnata all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

13.5 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

13.6 I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. L'avviso di convocazione indi-

ca il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

14.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

15.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

15.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 16 – Quorum assembleari

16.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera validamente secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente agli artt. 20 e 30.

Articolo 17 – Intervento all'Assemblea

17.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

17.2 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

Articolo 18 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, se nominato dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

18.2 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

18.3 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

18.4 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

18.5 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal se-

gretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

Articolo 19 – Assemblee speciali

19.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione

20.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.

20.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate:

- (i) hanno diritto a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) - ovvero la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni applicabili - del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo;
- (ii) ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (iii) le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del TUF e al Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

20.3 Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

20.4 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque)

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina

dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

20.5 Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili *pro tempore* vigenti e al Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

20.6 Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta; (b) i curricula professionali di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e (d) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

20.7 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Per comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

20.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; e

b) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Qualora nessuna lista, diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia conseguito tale per-

centuale di voti, il consigliere di cui al presente punto b) sarà tratto dalla stessa Lista di Maggioranza.

In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito con il primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

20.9 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione (i) assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il

Vice Presidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri o da almeno un membro del Collegio Sindacale. In tal ultimo caso, la seduta del Consiglio dovrà avere luogo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

21.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata anche solo a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica (e-mail), da spediti almeno cinque giorni prima a ciascun membro in carica del Consiglio di Amministrazione e ciascun sindaco effettivo o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

21.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 22 – Quorum consiliari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 23 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

23.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato. Quando si dovesse riscontrare la contemporanea mancanza del Presidente e del Vice Presidente il soggetto legittimato a presiedere le riunioni del Consiglio è nominato dai consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

24.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

Articolo 25 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

25.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 26 – Delega di attribuzioni

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega

e dei poteri attribuiti.

26.2 Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Inoltre, ai sensi dell'art. 150 del TUF, gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale verbalmente, quando il Presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive, propositive o di coordinamento.

26.3 Il Consiglio potrà inoltre nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

26.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

26.6 Il compenso spettante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27 – Direttore Generale

27.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina, e può revocarlo; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 28 – Compensi degli amministratori

28.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato

azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

28.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. - è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 29 – Rappresentanza

29.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità amministrativa ed in giudizio, nonché la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

29.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

29.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, o di procuratori, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 30 – Collegio Sindacale

30.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

30.2 Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

30.3 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Non possono essere inseriti nelle liste candidati

per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

30.4 Le liste presentate dai soci sono depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata in prima o unica convocazione a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista sono depositati (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dello stesso, (iii) le dichiarazioni con i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del TUF. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

30.5 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di vo-

ti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste stesse.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

30.6 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in ogni caso assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

30.7 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

30.8 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.

30.9 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video con-

ferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 – Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale ne determinerà il relativo corrispettivo.

Articolo 32 – Bilancio, relazione semestrale e utili

32.1 L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

32.2 Ogni anno, nel rispetto dei termini di legge e regolamentari applicabili e comunque entro e non oltre il 30 (trenta) settembre, l'organo amministrativo predispone, approva e pubblica sul proprio sito internet il bilancio infrannuale al 30 (trenta) giugno.

32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere in tutto o in parte distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

32.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

32.5 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione

33.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 34 – Operazioni con Parti Correlate

34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

34.2 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla stessa procedura.

34.3 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi azien-

dale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Articolo 35 – Disposizioni generali

35.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

F.to Luigi Cologni. Notaio Salvatore Lombardo.

ALLEGATO "C" ALL'ATTO RACCOLTA N.30.563

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata:

"Neodecortech S.p.A.".

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Filago (BG) all'indirizzo risultate dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonchè, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, l'industria e il commercio, anche per importazione ed esportazione di colori, vernici smalti, inchiostri, resine, prodotti chimici in genere, materie plastiche e prodotti affini, cellulosa, biossido di titanio, carte, carte transfer, supporti stampati e/o spalmati con resine e vernici, finiti con qualunque processo integrativo, nonchè l'attività di agente, rappresentante e commissionaria di aziende del ramo.

La Società potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, quest'ultima non come attività prevalente, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà, altresì, richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere o concedere licenze e/o concessioni d'uso per i diritti acquisiti; ed, inoltre, gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e *know-how* in tutti i paesi del mondo.

La Società potrà altresì effettuare attività di compravendita di biomasse e bioliquidi di origine animale o vegetale.

La Società, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e quindi in via meramente strumentale, potrà – in misura non prevalente e senza che tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio e potrà, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi come potrà contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le proprie garanzie anche immobiliari, compiendo anche qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, bancaria – nei limiti e nel rispetto delle normative di cui al Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modificazioni ed integrazioni – ed ipotecaria che sarà ritenuta utile e necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicem-

bre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 16.203.000,00 (sedicimilioniduecentotremila) ed è suddiviso in n. 13.101.500 (tredicimilionicentounomilacinquecento) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria in data 23 giugno 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2020, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 5.000.000,00 con emissione di massime n. 689.608 nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale a servizio del piano di stock grant deliberato dall'assemblea nella medesima data.

L'Assemblea Straordinaria in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre l'8 dicembre 2024, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

L'Assemblea Straordinaria in data 14 settembre 2018 e successivamente in data 9 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e progressiva per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 13.101.500 di cui massimi nominali Euro 6.550.750,

mediante emissione di massime numero 3.275.375 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Neodecor-tech 2018-2021", la cui emissione è stata deliberata in data 14 settembre 2018 dalla medesima Assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2021.

Articolo 7 – Azioni e categorie di azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di proprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è

assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni Assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato Panel (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Fermo restando quanto segue, nell'ipotesi in cui trovi applicazione il richiamo dell'articolo 111 del TUF, il prezzo non potrà essere inferiore al valore calcolato mediante applicazione dei criteri dell'articolo 2437-ter c.c..

In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto; (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obbli-

ghi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed e-

secuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Articolo 13 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "**Partecipazione Significativa**" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previ-

sioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 14 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;

- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;

- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 – Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 18 – Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 19 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso rico-

prirà il ruolo di Segretario.

Articolo 20 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e otto membri, ovvero tre qualora il Consiglio sia composto da nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile e pertanto è necessario che il genere meno rappresentato ottenga almeno un amministratore eletto.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e otto membri, ovvero tre qualora il Consiglio sia composto da nove membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul

sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a 8 (otto) risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari a 9 (nove) risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno due; e
- il primo candidato tratto dalle liste che abbiano ottenuto il secondo e terzo miglior risultato e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora vi sia una sola lista di minoranza saranno tratti da tale lista i primi due candidati. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex art.147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da ammini-

stratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 22 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 23 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 24 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 25 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presie-

de la riunione e il segretario.

Articolo 26 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 27 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 28 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 29 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 30 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del

Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 31 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 TUF.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 33 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nomi-

nato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla As-semblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 35 – Operazioni con Parti Correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 36 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

F.to Luigi Cologni. Notaio Salvatore Lombardo.
